



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Provincia di Avellino

Piazza Vittoria C.A.P. 83040

C.F. 82000410645

www.comune.guardialombardi.gov.it

P.I.V.A. 01668940644

UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA n. 31/2020**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**VISTO** il DPCM del 3 dicembre 2020;

**VISTE** le ordinanze del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Regione Campania, con Ordinanza n. 95 del 07 dicembre 2020, ha disposto: "...1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori; ...; 1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. E' demandato all'Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari;

**CONSIDERATO** che continua a sussistere, all'interno del territorio Comunale, una situazione di contagio tale da non poter consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza in assoluta sicurezza;

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 29/2020;

**RAVVISATO** che al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

**RITENUTO** quindi opportuno, adottare misure di prevenzione per contrastare il diffondersi del Covid-19, quale la sospensione, sul territorio comunale, delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima classe della scuola primaria e delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, a tutela della salute dei cittadini;

**VISTO** l'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l'art.117;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

**VISTI:**

- la Legge 833/1978;

- l'art. 50 commi 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

## ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto, per il periodo intercorrente dal 9 dicembre 2020 e fino al 22 dicembre 2020, la sospensione, sul territorio comunale, delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima classe della scuola primaria e delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda.

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Guardia Lombardi.

Copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Provveditorato agli Studi di Avellino (tramite il dirigente della scuola interessata), alla Stazione Carabinieri di Morra de Sanctis.

Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 104/2010.

Guardia Lombardi, 8 dicembre 2020.



IL SINDACO  
Antonio GENTILE